

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1320

## PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato TOSI

*Annunziata il 1° giugno 1950*

Ricostituzione del comune di Brezzo di Bedero, in provincia di Varese

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le relazioni precedentemente presentate da numerosi deputati a sostegno di domande di ricostituzione di comuni già soppressi ed aggregati ad altri più grandi, ci hanno ripetutamente dato modo di conoscere in quali circostanze e per quali motivi negli anni che seguirono l'instaurazione del regime fascista venne soppresso un grande numero di comuni in ogni parte di Italia.

Mi sembra inutile indagare se vi furono e quali furono i motivi della soppressione del comune di Brezzo di Bedero e della sua unione a quello di Luino.

Sono stati quelli stessi che agirono in casi analoghi: maneggi di cricche locali e volontà di sottoporre il maggior numero di persone e l'estensione possibilmente più grande di territorio all'autorità di un gerarca più potente.

È un fatto che Brezzo di Bedero costituisce una entità territoriale a se stante. Bedero (chilometri 4,400 da Luino) e Brezzo (chilometri 5,500), i due centri del comune, hanno caratteristiche esclusivamente agricole e turistiche e per la loro natura e ubicazione geografica, non solo non sono legati a Luino, ma gravitano verso la Val Travaglia piuttosto che verso Luino.

Ne è prova lo sviluppo culturale del comune, che è sede di un collegio femminile e di un Vicariato foraneo avente giurisdizione sulle parrocchie contermini della Val Travaglia.

Non manca a Brezzo di Bedero l'attrezzatura indispensabile per essere ricostituito in comune: due acquedotti, servizio telefonico, casa comunale tuttora fornita dell'arredamento, due asili infantili, ecc. Patrimonialmente il ricostituendo comune di Brezzo di Bedero appare ben dotato in relazione al numero degli abitanti (abitanti 744, censimento 1936); 140 ettari di terreno boschivo assicurerebbero un'entrata annua presumibile di lire 450.000. Imposte di consumo, tasse, sovrimposte comunali e proventi vari farebbero salire le entrate annue a circa 1.700.000 lire, che sarebbero sufficienti a coprire l'importo delle uscite.

Non vi debbono essere quindi preoccupazioni di carattere finanziario. La popolazione, se pure non molto numerosa, è attiva e pertanto in grado di mantenere l'autonomia del proprio comune, anche perché l'afflusso della villeggiatura è considerevole e potrà dare un reddito superiore se curato dagli organi dell'autonomo comune, come ne è prova la lunga sua esistenza prima della soppressione.

Ma vi è un argomento che dovrebbe essere definitivo. Con Brezzo di Bedero fu soppresso e aggregato a Luino anche il comune di Germignaga, il cui territorio s'insinua fra i due primi comuni, dividendoli. Senonché il comune di Germignaga fu a suo tempo (1° gennaio 1948) ricostituito.

Sarebbe stato reso nuovamente autonomo anche il comune di Brezzo di Bedero, se la pratica per la ricostituzione non fosse stata

ritardata dal mancato espletamento di alcune formalità. Si ha così il caso assurdo, dal punto di vista geografico come da quello amministrativo, di un comune, quello di Luino, diviso in due tronconi da un altro.

Non possiamo, certo, dare torto agli abitanti di Brezzo di Bedero se si lamentano di una siffatta situazione: è per lo meno assai

strano che, per recarsi al proprio Municipio, gli abitanti di un comune debbano attraversare il territorio di un secondo comune.

Mi sembra che il buon diritto di Brezzo di Bedero sia sufficientemente dimostrato.

Sottopongo pertanto al vostro esame e alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il comune di Brezzo di Bedero, aggregato a quello di Luino con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2495, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

### ART. 2.

L'organico del ricostituito comune di Brezzo di Bedero ed il nuovo organico del comune di Luino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Luino, e che sarà inquadrato nell'organico di Brezzo di Bedero, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

### ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.